

Revisione della direttiva sul congedo di maternità

Nel dicembre 2014 la Commissione ha concesso al Parlamento e al Consiglio altri sei mesi per raggiungere un accordo in merito alla proposta di revisione della direttiva sul congedo di maternità. Se non sarà raggiunto un accordo entro il nuovo termine, la Commissione intende ritirare la proposta. La proroga di sei mesi sta per scadere, ma finora non sono stati realizzati progressi significativi.

Iter della direttiva sul congedo di maternità

La nuova direttiva sul congedo di maternità è stata proposta dalla Commissione nel [2008](#) sulla base dell'articolo 137, paragrafo 2, e dell'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE (ora articoli 153 e 157 TFUE). L'obiettivo della proposta è di migliorare la protezione e i diritti in materia di occupazione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e di contribuire a una migliore conciliazione di vita professionale, privata e familiare. La direttiva del 2008 doveva sostituire quella del [1992](#) attualmente in vigore, che prevede un congedo di maternità della durata minima di 14 settimane, due delle quali obbligatoriamente ripartite prima e/o dopo il parto, come pure un'indennità adeguata in sostituzione della retribuzione, nel rispetto delle legislazioni nazionali. La revisione proposta dalla Commissione porterebbe la durata minima del congedo di maternità a 18 settimane, di cui almeno 6 da utilizzare obbligatoriamente dopo il parto, e fisserebbe un'indennità pari all'intera retribuzione. La durata proposta è conforme alla raccomandazione [191](#) dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione della maternità, che prevede di portare il congedo di maternità come minimo a 18 settimane.

Il Parlamento [ha approvato](#) la proposta nel [2010](#) apportandovi alcune modifiche, volte in particolare a estendere la durata minima del congedo di maternità a 20 settimane e a introdurre un congedo di paternità di due settimane alle stesse condizioni di quello di maternità. Viene inoltre riconosciuto il diritto al congedo di maternità anche ai genitori adottivi e per qualunque contratto di lavoro, incluso un contratto di lavoro domestico. La proposta pone altresì l'accento sul fatto che le disposizioni ivi contenute lasciano impregiudicate le altre norme degli Stati membri in materia di congedo parentale.

Dopo la prima lettura da parte del Parlamento, l'iter della direttiva ha subito una battuta d'arresto in seno al Consiglio; alla luce dei modesti sviluppi registrati da allora, Jean-Claude Juncker [ha annunciato](#) l'intenzione di ritirare la proposta in assenza di progressi nei successivi sei mesi. Le modifiche apportate dal Parlamento sono state [criticate](#) dal Consiglio, in quanto la durata minima proposta per il congedo è considerata troppo lunga e fonte di costi eccessivi, mentre secondo alcuni sarebbe una minaccia per il principio di sussidiarietà. L'inclusione del congedo di paternità nell'ambito di applicazione della direttiva sul congedo di maternità ha sollevato alcune critiche, in quanto lo scopo di quest'ultima non è di conciliare la vita professionale, familiare e privata.

Disposizioni relative al congedo di maternità e paternità negli Stati membri

Attualmente solo in 11 Stati membri il congedo di maternità è già pari a 20 settimane o più, come previsto dalla proposta, mentre il congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto è previsto in 14. In 15 Stati membri le neomamme percepiscono il 100% della retribuzione per l'intera durata del congedo di maternità.

Gli Stati membri in cui esiste attualmente un congedo di paternità della durata di almeno due settimane sono 13, ma solo in 7 di questi i padri ricevono l'intera retribuzione per la durata del congedo. È tuttavia importante osservare che la posizione in prima lettura del Parlamento permette di raggiungere un compromesso, in modo che una lacuna in una di queste categorie possa essere compensata da altre

disposizioni normative, ad esempio con la possibilità di sostituire le ultime quattro settimane delle 20 di congedo di maternità con un regime di congedo familiare a livello nazionale.

Per ulteriori informazioni sulle diverse disposizioni nazionali, consultare l'[infografica](#) a cura dell'EPRS sul congedo di maternità e di paternità negli Stati membri dell'UE, aggiornata al mese di febbraio 2015.